

**LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA- USO DI ARMA DA FUOCO-  
PERICOLO DI AGGRESSIONE- SUSSISTENZA SCRIMINANTE  
ANCHE SE I PRESUNTI LADRI SI ALLONTANANO  
DALL'ABITAZIONE-**

Sussiste l'ipotesi della legittima difesa putativa pur con l'uso di arma da fuoco all'indirizzo dei presunti ladri quando l'azione si giustifichi per il concreto pericolo di aggressione alla persona ad opera degli autori di precedenti gesti criminosi senza che l'eventuale allontanamento del soggetto dal luogo possa escludere la sussistenza di tale particolare scriminante ove sussistano altresì ulteriori circostanze di fatto idonee ad indurre l'agente nella convinzione che la presenza sul luogo è dovuta ad una perlustrazione preventiva all'azione criminosa od alla volontà di allontanare il mezzo per poi fare ritorno sempre con intento delittuoso.

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

1. \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_ Presidente
2. \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_ Consigliere
3. \_\_\_\_\_ Dott. \_\_\_\_\_ Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal

Dott. \_\_\_\_\_

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ l'appellante e i \_\_\_\_\_ difensor \_\_\_\_\_

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

Nella causa contro:

L. S. Nato a Caltanissetta il ..... ivi residente .....

**A P P E L L A N T E**

Avverso la sentenza del 19.10.2000 del Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, che dichiarava L. Salvatore colpevole del reato di cui al capo a) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di mesi uno di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di £. 250.000 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Assolve L. Salvatore dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste.

Ordina la confisca del fucile e delle munizioni in sequestro e dispone che

N. \_\_\_\_\_ Reg.

N. 49272001 Reg.C

N. 2274/99 Reg. I

**S E N T E N Z**

In data \_\_\_\_\_

Depositata in Canceller

il \_\_\_\_\_

**Il Cancelliere C 1**

Addì \_\_\_\_\_

redatt \_\_\_\_\_ sched

N. \_\_\_\_\_

**Art.Camp.pen**

siano versati al Cerimant territorialmente competente.

### **IMPUTATO**

- A) Del reato previsto e punito dagli artt. 56 e 582 c.p. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare a S. Calogero e M., esplodendo al loro indirizzo due colpi con una doppietta calibro 12;
- B) Del reato di cui all'art. 703 c.p. perché, senza licenza e in luogo abitato poneva in essere la condotta di cui ai precedenti capi di imputazione.

In Caltanissetta il 21.7.1999

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza in data 19 ottobre 2000 il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, condannava L. Salvatore alla pena di mesi uno di reclusione, convertita in pena pecuniaria, ritenendolo responsabile del delitto di tentate lesioni personali commesso il 21 luglio 1999 quando l'imputato, notando un'autovettura che si aggirava nei pressi della propria

abitazione sita nella campagna di Caltanissetta, esplodeva al suo indirizzo due colpi di arma da fuoco attingendo così il mezzo poi risultato essere condotto da esponenti delle forze di Polizia in servizio di perlustrazione.

Il Giudice di primo grado, pur dando atto che il L. aveva agito nella errata convinzione che l'autovettura fosse condotta da presunti ladri, escludeva la scriminante putativa della legittima difesa essendo emerso nel corso dell'attività istruttoria dibattimentale che l'imputato aveva sparato i colpi di fucile da caccia all'indirizzo dell'auto, poi risultata in uso agli operatori di Pubblica Sicurezza, quando i predetti stavano per allontanarsi dalla stradella che adduce all'abitazione dello stesso imputato e ciò nonostante questi avesse dichiarato di avere sparato in aria a solo scopo intimidatorio e non per attingere direttamente l'auto.

Avverso detta sentenza proponeva appello la difesa dell'imputato chiedendo: l'assoluzione del L. per insussistenza del fatto non essendo stato provato con certezza che i colpi avevano effettivamente attinto la zona posteriore dell'auto sicchè la tesi da questi sostenuta, e cioè di avere sparato in aria, non poteva essere esclusa ben potendo i pallini del fucile da caccia avere colpito l'auto in fase di ricaduta; l'assoluzione perché il fatto commesso non costituisce reato in presenza della scriminante putativa della legittima difesa in quanto l'imputato

non poteva avere contezza del sicuro e definitivo allontanamento dell'auto.

Infine, in via subordinata, chiedeva riconoscersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ed irrogarsi il minimo della pena.

All'udienza dibattimentale del 4 ottobre 2005, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

#### MOTIVAZIONE

Ciò posto ritiene la Corte che il gravame sia fondato e debba pertanto essere accolto.

Invero, in tema di scriminante putativa della legittima difesa, va ricordato come secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte: "La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma e' supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta.." (Cass.3898/1997). Ciò posto va poi ricordato che secondo la costante interpretazione giurisprudenziale della stessa Corte di legittimità l'accertamento relativo alla scriminante della legittima

difesa putativa deve essere effettuato con un giudizio "ex ante" calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all'esame del giudice. Si tratta di una valutazione di carattere relativo, dovendosi esaminare, caso per caso ed in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere nel soggetto l'erroneo convincimento di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l'antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. In tale prospettiva, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull'erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio in se' considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che - pur essendo antecedenti all'azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda e avere avuto concreta incidenza sull'insorgenza dell'erroneo convincimento di dover difendere se' o altri da un'ingiusta aggressione (Cass. 4456/2000).

In applicazione dei sopra esposti principi occorre pertanto valutare in quale concreta situazione di fatto il L. abbia posto in essere l'azione contestata e se la reazione posta in essere dallo stesso, esplosione di colpi di arma da caccia all'indirizzo di un'auto, possa ritenersi proporzionata all'offesa.

Orbene, va innanzi tutto precisato come le condizioni degli abitanti della contrada Mandrazzi di Caltanissetta nell'estate del 1999 fossero del tutto particolari poiché gli stessi erano stati oggetto di numerosi furti all'interno delle abitazioni, consumati in tempi assai ravvicinati, da un gruppo criminale costantemente dedito a tale attività e che sapeva sfruttare le condizioni di particolare isolamento del luogo.

Di ciò è data prova dalla richiesta di rinvio a giudizio di un cittadino extracomunitario per ben 13 furti consumati tutti all'interno di abitazioni site nelle campagne di Caltanissetta, prodotta dalla difesa e dagli articoli di stampa del tempo, anch'essi acquisiti agli atti del giudizio, che denotano il particolare allarme sociale tra gli abitanti di quelle zone; orbene tra le persone offese di detti reati viene elencato anche il L. che la notte del 15 luglio, e quindi appena pochi giorni prima il supposto fatto di reato preso in considerazione nel presente procedimento, aveva subito, proprio in tempo di notte, il furto di oggetti all'interno della propria abitazione ad opera di alcuni malfattori che vi si erano introdotti mentre lo stesso dormiva unitamente alla propria moglie.

Tale modalità di consumazione era peraltro comune a diversi altri episodi delittuosi commessi sempre in tempo di notte ed ai danni di soggetti che ignari dormivano all'interno delle

proprie abitazioni e denota pertanto una particolare sicurezza dei ladri nell'effettuare le azioni criminose idonea a far ritenere che gli stessi non avevano alcun timore di eventuali incontri con le persone offese ritenendosi sicuramente in grado di immobilizzarle o comunque di impedirne qualsiasi reazione.

E che i predetti ladri fossero soggetti pronti a reagire a qualsiasi difesa è circostanza che trova conferma nella denuncia presentata dal L. in occasione del furto all'interno della propria abitazione, dall'analisi della quale emerge che i ladri in occasione del furto avevano soppresso anche il cane da guardia dell'imputato, privandolo così anche di tale particolare difesa.

L'esame di tali circostanze deve pertanto, a giudizio di questa Corte, far ritenere che nel luglio del 1999 il L. e gli altri abitanti della zona vivessero in condizioni tali da ritenere del tutto concreto il pericolo di reiterazione di furti all'interno delle proprie abitazioni eseguibili con modalità tali da rappresentare una minaccia non soltanto per i beni patrimoniali ma anche alla persona poiché gli autori di tali delitti abitualmente facevano ingresso all'interno delle case mentre i proprietari ed i loro nuclei familiari dormivano, sicchè la possibilità di aggressione alla persona era condotta certamente prospettabile.

Dall'esame poi delle deposizioni dei testimoni Mazzola e Savarino risulta che gli stessi a bordo dell'auto della Polizia in



seguito ad una telefonata di allarme erano intervenuti sul posto alla ricerca di possibili ladri; al fine di non farsi riconoscere avevano disattivato il lampeggiante e proseguivano a bassa velocità a bordo del mezzo percorrendo la stradella che adduce all'abitazione del L.; dopo essersi accertati dell'assenza di qualsiasi presenza anomala gli operatori di P.S. invertivano la marcia del mezzo profittando della presenza di uno slargo e si accingevano a proseguire sulla predetta stradella in discesa quando sentivano i due colpi di fucile all'indirizzo dell'auto che veniva raggiunta da alcuni pallini, a tal punto azionavano il lampeggiante per farsi riconoscere e ritornati indietro individuavano il L. che immediatamente ammetteva di avere esplosi i colpi di arma da fuoco ritenendoli i presunti ladri.

Risulta, inoltre, dalla deposizione del teste Corbo e dall'analisi della consulenza di parte in atti ed in particolare dalle fotografie allegate alla stessa che la stradella che adduce all'abitazione L. è particolarmente stretta ed il luogo ove è possibile l'inversione di marcia distante dalla stessa circa 30 metri mentre l'arresto di un'autovettura sulla strada impedirebbe il passaggio a qualsiasi altro mezzo.

Dall'analisi delle predette circostanze di fatto risulta pertanto che l'imputato, accertata la presenza di un'auto sconosciuta che dopo avere perlustrato i luoghi stava lentamente

scendendo dalla stradella, esplodeva al suo indirizzo due colpi di arma da caccia ad una distanza di 30 metri circa sicchè pare prospettabile, a giudizio di questa Corte, la sussistenza della scriminante putativa della legittima difesa non potendo attribuirsi carattere decisivo, così come ritenuto invece dal primo Giudice, alla circostanza che l'auto stava allontanandosi dall'abitazione dell'imputato.

Ed infatti poiché i ladri erano soliti operare in quella zona era ben possibile che l'allontanamento dell'auto fosse dovuto soltanto all'opportunità di arrestare la stessa in una zona meno visibile ed ove non avrebbe comunque ostruito il passaggio e non anche alla volontà di desistere dall'azione delittuosa; le particolari condizioni dei luoghi e l'avvenuta precedente reiterazione di condotte delittuose ai danni di quelle abitazioni dovettero indurre il L. a ritenere ancora ben possibile il ritorno dei ladri presso la sua residenza sicchè l'esplosione dei colpi di fucile da caccia a distanza ben superiore alla potenzialità lesiva degli stessi costituiva a parere dell'imputato un mezzo per indurre gli autori dei precedenti crimini ad astenersi dalla consumazione di ulteriori fatti di reato in suo danno.

E del resto tale particolare condizione d'animo e volontà è stata esplicitata dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale di primo grado, quando espressamente affermava

di avere esplosi i colpi " a scopo intimidatorio per farci capire che ero lì, ero armato insomma, e non mi disturbassero; questo era stato cioè il mio fine".

La circostanza dell'allontanamento dell'auto non può, quindi, assumere valore decisivo per escludere la sussistenza della scriminante putativa poiché l'imputato al momento della condotta non aveva alcuna certezza del definitivo arresto del proposito criminoso apparendo anzi altamente probabile che i presunti ladri stessero distanziando l'auto dall'abitazione al fine di impedirne qualsiasi possibile identificazione.

Né peraltro la reazione può ritenersi sproporzionata rispetto all'offesa e ciò perché come già precisato le modalità dei furti abitualmente commessi nella zona erano tali da far ritenere concretamente sussistente il pericolo di aggressione anche alla persona mentre il mezzo utilizzato era del tutto idoneo a procurare qualsiasi lesione a soggetti che percorrevano all'interno di un'autovettura una stradella sita a 30 metri di distanza dal posto ove l'imputato si trovava al momento dell'esplosione dei colpi.

In conclusione, quindi, deve ritenersi che sussista legittima difesa putativa pur con l'uso di arma da fuoco all'indirizzo dei presunti ladri quando l'azione si giustifichi per il concreto pericolo di aggressione alla persona ad opera degli

autori di precedenti gesti criminosi senza che l'eventuale allontanamento del soggetto dal luogo possa escludere la sussistenza di tale particolare scriminante ove sussistano altresì ulteriori circostanze di fatto idonee ad indurre l'agente nella convinzione che la presenza sul luogo è dovuta ad una perlustrazione preventiva all'azione criminosa od alla volontà di allontanare il mezzo per poi fare ritorno sempre con intento delittuoso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, L. Salvatore deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

PQM

La Corte visto l'art. 605 cpp, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica in data 19-10-2000 appellata da L. Salvatore, assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Caltanissetta, 4-10-2005

Il Consigliere rel.

Il Presidente